



## **Materiale per i media**

# **Le sanzioni nel disegno di revisione totale della legge sulla protezione dei dati**

Data: 15 settembre 2017

### **1. Panoramica**

La revisione totale della legge sulla protezione dei dati (LPD) rafforza i meccanismi di attuazione della legge, in particolare conferendo nuove competenze all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e inasprendo le sanzioni penali. Non introduce invece sanzioni amministrative.

### **2. Estensione delle sanzioni penali**

La revisione amplia i diritti delle persone interessate in riferimento ai loro dati e completa gli obblighi di coloro che trattano i dati (titolari del trattamento). Nel contempo rafforza gli strumenti di attuazione della legge. Autorizza infatti l'IFPDT a emanare decisioni vincolanti; egli può ad esempio vietare un trattamento di dati contrario alla legge. Inoltre, il disegno di legge inasprisce il sistema di sanzioni della LPD mediante i seguenti provvedimenti:

- aumento della multa massima da 10 000 a 250 000 franchi;
- introduzione di nuove figure di reato: violazione degli obblighi di diligenza e inosservanza di decisioni dell'IFPDT o di un'autorità di ricorso (sul modello dell'art. 292 CP);
- estensione dell'obbligo di mantenere il segreto professionale a tutti i dati personali segreti;
- possibilità, a determinate condizioni, di multare direttamente l'impresa;
- possibilità dell'IFPDT di avvalersi dei diritti dell'accusatore privato nei procedimenti cantonali;
- prolungamento a cinque anni del termine di prescrizione per le infrazioni.

### **3. Rinuncia a sanzioni amministrative**

In sede di consultazione è stata chiesta anche l'introduzione di sanzioni amministrative finanziarie. Temendo che possa essere condannato anche un semplice impiegato senza poteri decisionali, i partecipanti hanno criticato il fatto che le disposizioni penali contemplano in primo luogo le persone fisiche e non permettono di punire direttamente le imprese. Chiedono pertanto che, analogamente

a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati, l'IFPDT o un'altra autorità possa pronunciare una multa amministrativa contro le imprese.

Il Consiglio federale ha esaminato in modo approfondito tale critica. Non ritiene tuttavia opportuno introdurre siffatte sanzioni nella LPD, giudicando che la soluzione da lui scelta è più adeguata al settore della protezione dei dati.

Sanzioni amministrative finanziarie hanno carattere penale, per cui vanno rispettate determinate garanzie processuali. La procedura amministrativa, che è in generale applicabile, non disciplina tuttavia tali questioni. In assenza di principi procedurali applicabili a queste sanzioni, si corre il rischio di violare le garanzie procedurali volte a tutelare le persone coinvolte. Pertanto, le sanzioni amministrative a carattere penale devono restare un'eccezione e limitarsi agli ambiti in cui le imprese sottostanno a una vigilanza di diritto amministrativo poiché esercitano un'attività per la quale necessitano di una concessione o autorizzazione o per la quale ricevono sussidi dello Stato (in particolare nel settore postale, per i giochi in denaro e nell'agricoltura). L'introduzione di tali sanzioni nella LPD sarebbe problematica e creerebbe una notevole incertezza giuridica poiché la LPD contempla sia imprese che persone fisiche. La richiesta di punire direttamente le imprese è stata rispettata in altro modo: esse possono essere condannate al pagamento di una multa se questa non supera i 50 000 franchi e la determinazione delle persone punibili esigerebbe provvedimenti d'inchiesta sproporzionati.

La soluzione scelta è anche quella meno costosa. Se si conferisse all'IFPDT la competenza di pronunciare sanzioni amministrative, la sua organizzazione dovrebbe essere modificata e ampliata in modo sostanziale. Sarebbero quindi necessarie ulteriori risorse che non sono previste dal disegno di legge.

Infine, conferendo all'IFPDT la competenza di pronunciare sanzioni amministrative, si rischierebbe una concentrazione eccessiva di potere e un indebolimento delle sue funzioni di consulenza, fondamentali per l'esecuzione regolamentare della legge. Per risolvere questo problema si sarebbe potuto pensare anche alla nomina di un comitato ad hoc incaricato di pronunciare le sanzioni, così come proposto da alcuni partecipanti alla consultazione. Anche questa soluzione avrebbe tuttavia comportato costi notevoli.

#### **4. Responsabilità della direzione**

Il Consiglio federale ritiene infondato il timore che possa essere punito un qualsiasi impiegato di un'impresa incaricato del trattamento di dati. La maggior parte dei comportamenti punibili riguarda il titolare del trattamento. Se quest'ultimo è una persona giuridica, secondo l'articolo 29 CP e l'articolo 6 della legge federale sul diritto penale amministrativo il reato è imputato ai membri degli organi dell'impresa. Ciò vale soprattutto per l'inosservanza delle decisioni dell'IFPDT.

#### **5. Nessun obbligo di introdurre sanzioni amministrative**

Infine, il Consiglio federale sottolinea che, affinché l'UE continui a riconoscerla come Stato terzo con una protezione dei dati adeguata, la Svizzera non è tenuta a prevedere sanzioni amministrative. Il regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati lascia infatti agli Stati membri la libertà di scegliere tra un sistema di sanzioni

amministrative e un sistema di sanzioni penali. La Danimarca, ad esempio, non prevede sanzioni amministrative. Il fattore determinante è che la soluzione scelta preveda sanzioni efficaci, ragionevoli e dissuasive.